AZB Vitariv Exclusive

Prodotto d'investimento assicurativo

Contratto rivalutabile

Set informativo Edizione luglio 2024 Tariffa 03U 02

Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni chiave (KID), è composto da:

- a) DIP aggiuntivo IBIP;
- b) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- c) proposta;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.



Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto



Assicurazione sulla vita rivalutabile

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Allianz S.p.A. Prodotto: AZB VITARIV EXCLUSIVE

Contratto rivalutabile (Ramo I)

Data di realizzazione: 10/07/2024 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del Prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è:

- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)
- Sede legale: Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n° 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n° 1.00152.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.149 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.198 milioni di euro.
- Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa <u>www.allianz.it</u> e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.127 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 957 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 6.469 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 6.469 milioni di euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 304%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni corrisposte dall'Impresa sono collegate ai risultati della Gestione separata AZB VITARIV (prestazioni rivalutabili). PRESTAZIONE PRINCIPALE

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento di un capitale, pari al capitale maturato nella Gestione separata AZB VITARIV al 1° gennaio che precede la data del decesso, rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultima misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, con una garanzia di conservazione del capitale investito.

OPZIONI CONTRATTUALI

OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA dalla quinta Ricorrenza annuale del contratto il Contraente può chiedere all'Impresa la conversione del valore di Riscatto in una delle sequenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita; oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita; oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto assicurato (seconda testa), pagabile fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

L'Impresa mette a disposizione sul sito internet www.allianz.it il Regolamento della Gestione separata AZB VITARIV.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono assicurabili i soggetti che, alla Decorrenza del contratto, abbiano un'Età computabile inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni.
----------------	--





Ci sono limiti di copertura?

Nessuno.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: per l'erogazione della prestazione in caso di decesso o del valore di riscatto dovrai preventivamente inviare all'Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento ed a permettere all'Impresa di individuare correttamente gli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione, contenente gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto, unitamente alla copia fronte/retro di un valido documento di identità, e alla documentazione attestante i poteri di firma e di rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale, deve sempre pervenire in **originale** e dev'essere sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato), o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

La richiesta di liquidazione potrà essere presentata presso l'Agenzia che ha in gestione il tuo contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell'Impresa, facendo riferimento alla Polizza. È, altresì, consentito l'invio della documentazione a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it.

La documentazione da consegnare in caso di decesso dell'Assicurato è:

- copia del <u>certificato di morte dell'Assicurato</u>, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della <u>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata</u> in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento deve essere consegnata copia del relativo <u>verbale di pubblicazione</u> e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi e precisare che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

In caso di Riscatto, totale o parziale, l'Impresa si riserva di richiedere:

• copia del <u>documento attestante l'esistenza in vita dell'Assicurato</u> o autocertificazione, qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente.

Qualora il Contraente (in caso di Riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del <u>Decreto del Giudice Tutelare</u> contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, facendo riferimento anche a quanto previsto dalla normativa in materia di rapporti dormienti, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (quali obbligo di devoluzione delle somme prescritte al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).

Erogazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero della data di ricevimento presso la rete di vendita se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (ad esempio dichiarazione non veritiera riguardo la residenza).



Quando e cor	ne devo pagare?
Premio	Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico, che dovrai versare all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, con un importo minimo pari a 500.000,00 euro e massimo pari a 3.000.000,00 euro. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi. Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità: • prodotto commercializzato dagli Agenti di Allianz S.p.A.: • assegno bancario non trasferibile, intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.; • bonifico bancario intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l'Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.; • bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale); • carta di debito/credito; • SDD (Sepa Direct Debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A.; • prodotto commercializzato dai Consulenti finanziari di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.: • bonifico bancario a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A Intermediario di Allianz S.p.A., sul c/c IBAN IT45 P035 8901 6000 1057 0738 100, indicando nella causale del bonifico il numero della proposta. In assenza del numero di proposta, la polizza non potrà essere emessa; • disposizione di bonifico (in caso di Contraente titolare di conto corrente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.). Il premio potrà essere pagato anche mediante reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
Rimborso	In caso di Revoca della Proposta o di Recesso dal contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Revoca o Recesso l'Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto.
Sconti	L'intermediario può applicare sconti di premio.
Quando comi	ncia la copertura e quando finisce?
Durata	Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso	revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca	Puoi revocare la Proposta fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R. ad Allianz S.p.A Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it. Le somme versate ti verranno restituite dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca

Come posso re	evocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca	Puoi revocare la Proposta fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R. ad Allianz S.p.A
	Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it. Le somme versate ti verranno restituite
	dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
Recesso	Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata
	A/R. ad Allianz S.p.A Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo <u>allianz.spa@pec.allianz.it</u> , contenente gli
	elementi identificativi della tua Proposta e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa è tenuta a rimborsarti il premio versato.
Risoluzione	Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi dal momento che AZB VITARIV EXCLUSIVE è un prodotto a Premio unico.

Sono previsti ri	iscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO
Valori di Riscatto e riduzione	Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla Decorrenza del contratto. Il <u>Riscatto totale</u> è pari al capitale maturato nella Gestione separata al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Riscatto, senza alcuna rivalutazione pro-rata temporis tra il suddetto 1° gennaio e la data di richiesta del Riscatto, diminuito di una percentuale o di un importo fisso (Costi per riscatto) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto.



	Qualora il Riscatto venga esercitato in un periodo che coincide con il 5°, 10°, 15° anno interamente trascorso dalla Decorrenza del contratto, e successivamente ogni 5 anni, al capitale maturato non è applicato alcun costo per Riscatto. Il Riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Riscatto parziale Il Contraente può esercitare il Riscatto parziale, specificando l'ammontare del capitale che intende riscattare. Il valore di Riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, a condizione che: I'importo lordo riscattato non dev'essere inferiore a 500,00 euro; il capitale maturato residuo (a Riscatto parziale avvenuto) non dev'essere inferiore a 3.000,00 euro.
Richiesta di informazioni	Puoi richiedere informazioni sul tuo contratto all'Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A. Pronto Allianz – Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano Numero Verde: 800.68.68.68 Pronto Allianz Online: allianz.it/prontoallianz



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto, che mira ad ottenere rendimenti positivi tendenzialmente stabili nel tempo, si rivolge ai clienti che ricercano nel lungo periodo una garanzia del capitale investito. AZB VITARIV EXCLUSIVE prevede una forma di garanzia di restituzione del capitale investito ogni 5 anni a partire dal 5° anno di contratto (5° anno, 10° anno, 15° anno, …) e anche in caso di decesso dell'Assicurato.

Il premio unico è investito integralmente nella Gestione separata AZB VITARIV, costituita da un portafoglio diversificato di attività finanziarie, in prevalenza obbligazioni e titoli di Stato.

È destinato a investitori che prevedono di mantenere l'investimento per almeno dieci anni, hanno una propensione al rischio bassa, una bassa capacità di sostenere perdite e una conoscenza ed esperienza finanziaria modesta (corrispondente a un livello minimo su una scala di tre livelli).

Il prodotto richiede una disponibilità finanziaria immediata almeno pari a 500.000,00 euro.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID sono presenti i seguenti costi.

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

I costi che gravano sul premio versato sono:

Spese di emissione	Non previste
Caricamento	2,0% del premio versato

Costi per Riscatto

È possibile esercitare il diritto di Riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla Decorrenza del contratto.

In caso di esercizio del diritto di Riscatto, l'operazione di Riscatto è gravata da un costo percentuale o in importo fisso (costi per Riscatto) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto, come indicato nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto	Costi per Riscatto
1	3,0%
2	2,0%
3	1,0%
da quattro in poi	50,00 euro

Qualora il Riscatto venga esercitato in un periodo che coincide con il 5°, 10°, 15° anno interamente trascorso dalla Decorrenza del contratto, e successivamente ogni 5 anni, non è applicato alcun costo per Riscatto.

Costi per l'erogazione della rendita

In caso di esercizio dell'opzione da capitale in rendita, i costi relativi alle spese di pagamento della rendita sono pari a:

Rateazione rendita	Costi per l'erogazione della rendita
annuale	1,8%
semestrale	2,0%



Rateazione rendita	Costi per l'erogazione della rendita
quadrimestrale	2,1%
trimestrale	2,2%
mensile	3,3%

Tali costi sono già incorporati nei coefficienti di conversione in rendita riportati in calce al Set informativo "Opzione contrattuale di rendita" che sarà consegnato al Contraente prima dell'esercizio dell'opzione da capitale in rendita.

Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

L'Impresa trattiene - dal rendimento realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il **rendimento trattenuto dall'Impresa**, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione separata è pari a:

rendimento trattenuto	0,80%

Il rendimento trattenuto è aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 3% conseguito nella Gestione separata, come indicato nella tabella che segue:

rendimento realizzato dalla Gestione separata	rendimento trattenuto
fino a 3,09%	0,80%
da 3,10 % a 3,19%	0,81%
da 3,20 % a 3,29%	0,82%
da 3,30 % a 3,39%	0,83%
ecc.	

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13,0%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

RISCHI A CARICO DEL CONTRAENTE

AZB VITARIV EXCLUSIVE è un Contratto rivalutabile: le prestazioni si rivalutano annualmente in base al risultato conseguito dalla Gestione separata AZB VITARIV.

Nel caso in cui la Gestione separata investa, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall'eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale).

MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Ai fini della rivalutazione del capitale investito nella Gestione separata AZB VITARIV, l'Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV di un valore – denominato rendimento trattenuto – pari a 0,8 punti percentuali assoluti.

Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 3%, realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa, anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo, ma inferiore allo 0,8%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall'Impresa in punti percentuali assoluti pari allo 0,8%.

Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal risultato della Gestione separata, la garanzia di **conservazione del capitale** investito nella Gestione separata, pari al Premio versato al netto del Caricamento, che viene riconosciuta solamente al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, o in caso di decesso dell'Assicurato. Per effetto della garanzia di capitale, il capitale rivalutato al 5°, 10° e 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, o in caso di decesso dell'Assicurato, non potrà essere inferiore al Premio investito.

MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

il Capitale investito nella Gestione separata, pari al Premio versato al netto del Caricamento, si rivaluta nei sequenti termini:

- al 1° gennaio immediatamente successivo alla Decorrenza del contratto (o alla data di pagamento del Premio, se successiva), il Capitale investito nella Gestione separata è incrementato di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale in base alla misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di Decorrenza (o di pagamento del Premio, se successiva) e il 1° gennaio immediatamente successivo;
- ad ogni 1° gennaio successivo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione.

Al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, il capitale rivalutato non potrà essere inferiore al Premio investito.



In caso di decesso dell'Assicurato, il Capitale investito nella Gestione separata, pari al Premio versato al netto del Caricamento, si rivaluta nel seguente modo: il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale medesimo in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data del decesso. Tale capitale non potrà essere inferiore al Premio investito.

TARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Nel caso in cui il reclamo presentato ad Allianz S.p.A. abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla Sezione "PER I CONSUMATORI — RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Qualora l'esponente, per questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID), non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), secondo le modalità indicate su www.consob.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa al seguente indirizzo: CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma telefono 06.84771 fax: 06.8416703 o 06.8417707 Via Broletto, 7 - 20123 Milano telefono 02.724201 fax: 02.89010696 Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98).
 Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet www.consob.it oppure www.allianz.it (alla sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di Consob). Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o

REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi Il Premio pagato per la presente assicurazione sulla vita non è soggetto ad alcuna imposta. Detraibilità fiscale dei premi Il Premio pagato per la presente assicurazione sulla vita non dà diritto ad alcuna detrazione d'imposta ai fini IRPEF, riconosciuta dalla normativa fiscale vigente solo a favore dei premi di assicurazione corrisposti con riguardo al rischio di morte. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela non sono soggette ad alcuna imposta di bollo annuale in quanto	



la presente assicurazione sulla vita è di Ramo I.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto:

- non sono soggette all'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato;
- sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, nella misura del 26% ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% da applicarsi:
 - sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare del Premio versato, se corrisposte in forma di capitale;
 - sulla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale, se corrisposte in forma di rendita vitalizia a seguito della conversione del valore di Riscatto. Va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione sul capitale maturato al momento della conversione in rendita, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il Beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 DPR 22/12/1986, 917), l'Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi trattandosi di soggetti c.d. "lordisti". Anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell'ambito di attività commerciale, l'Impresa non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)

Data ultimo aggiornamento: 07/07/2023

Informativa sulla sostenibilità

Data ultimo aggiornamento: 07/07/2023

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Nell'ambito del gruppo Allianz SE (di seguito "**Gruppo**") il "rischio di sostenibilità" è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di *governance* (in seguito "**ESG**") che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.

In tale contesto, il Gruppo considera i rischi ESG nell'intero processo di investimento ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degli *asset manager* delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell'attività di gestione dei rischi.

Allianz S.p.A. (di seguito, anche, "Compagnia") ha demandato l'attuazione delle scelte di investimento alla funzione *Investment Management*, che svolge la sua attività nel rispetto delle strategie di investimento e delle politiche di rischio determinate dall'organo amministrativo.

La funzione *Investment Management* esegue l'attività di investimento direttamente o per il tramite di gestori terzi, appartenenti e non al Gruppo, sulla base di specifici mandati di gestione conferiti dalla Compagnia.

La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento: Gestione Separata o Fondo Interno Assicurativo collegato a prodotti unitlinked o portafogli collegati ai prodotti di tipo previdenziale.

L'integrazione dei rischi ESG nelle scelte di investimento relative alle Gestioni Separate avviene attraverso un approccio olistico che comprende i seguenti elementi:

- Esclusioni
- Selezione e monitoraggio degli asset manager
- Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG
- Partecipazione attiva (engagement)
- Azioni di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2

La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi ("FIA") o nei portafogli collegati a prodotti di tipo previdenziale è guidata dalla politica di investimento rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo. La gestione è delegata ad asset manager, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo. Allianz S.p.A. seleziona esclusivamente asset manager che sono firmatari dei Principi per l'Investimento Responsabile (di seguito "PRI") promossi dalla Nazioni Unite (ed hanno ricevuto una valutazione PRI minima pari a "B") o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell'analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi decisionali di investimento.

Il processo di investimento di Allianz S.p.A. prevede una sistematica e strutturale integrazione di valutazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio attivi, che si applicano sia in fase di selezione di nuovi investimenti e/o asset manager che durante la loro detenzione in portafoglio.



AZB Vitariv Exclusive

Informativa sulla sostenibilità

Data ultimo aggiornamento: 07/07/2023

L'integrazione di valutazioni relative ai rischi ESG avviene attraverso l'individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità derivanti dagli investimenti, il loro monitoraggio, nonché la loro mitigazione, con modalità diverse in funzione della tipologia di prodotto di investimento, ad es. attraverso esclusioni o individuazione di rating ESG minimi.

Nello specifico, la Compagnia considera gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità durante tutto il processo di investimento. Per poter valutare i principali impatti negativi si avvale dell'esperienza delle agenzie di rating ESG e dei fornitori di dati per gli investimenti in aziende o paesi. Per gli investimenti in progetti infrastrutturali, energie rinnovabili o immobili, ad esempio, insieme ai gestori degli investimenti vengono condotte revisioni caso per caso, incluso lo screening delle aree di business sensibili ai criteri ESG di Allianz per garantire che i rigorosi criteri di screening della Compagnia per evitare impatti negativi siano presi in considerazione. Le esclusioni di Allianz sulle armi controverse sono obbligatorie per tutti gli investimenti del Gruppo Allianz.

Per gli investimenti sostenibili la Compagnia ha implementato requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti per evitare impatti negativi sugli indicatori di sostenibilità:

- Le aziende che sono esposte a rischi elevati nei settori della biodiversità, dell'acqua e dei rifiuti e non affrontano adeguatamente questi rischi non possono essere etichettate come sostenibili.
- Le aziende che sono note per violare sistematicamente i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite non possono essere etichettate come sostenibili. I 10 principi si basano su norme e standard internazionali in materia di: diritti umani, norme sul lavoro, ambiente e prevenzione della corruzione.
- La Compagnia verifica le gravi violazioni dei diritti umani da parte degli emittenti di obbligazioni sovrane ed etichetta come sostenibili solo quei titoli sovrani che presentano una bassa esposizione al rischio per i diritti umani (ad es. punteggio Allianz Human Rights Risk che incorpora numerosi criteri in linea con la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite).

I presidi ancorati nel processo di investimento con riferimento all'individuazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di sostenibilità sono funzionali ad una riduzione dei rischi idiosincratici nel portafoglio attivi e supportano nel tempo un profilo di rischio-redditività più efficiente e, quindi, più attrattivo.

Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, la invitiamo a consultare l'Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 nel sito web all'interno della sezione "Informativa sulla sostenibilità".

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti il prodotto d'investimento assicurativo, non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili



Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 10/07/2024

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (TARIFFA 03U 02)

	Pagina
PAGINA DI PRESENTAZIONE	2
Quali sono le prestazioni?	
Art. 1 Prestazioni assicurative	
Art. 2 Opzioni di contratto	3
Che cosa NON è assicurato	
Art. 3 Rischi esclusi	3
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Art. 4 Denuncia di Sinistro	
Art. 5 Pagamenti dell'Impresa	
Art. 6 Prescrizione	
Art. 7 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato	4
Quando e come devo pagare?	
Art. 8 Premi	5
Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Art. 9 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione	5
Art. 10 Durata	5
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Art. 11 Revoca della Proposta	5
Art. 12 Recesso dal contratto	6
Sono previsti riscatti o riduzioni?	
Art. 13 Riscatto	6
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	
Art. 14 Rivalutazione delle prestazioni	6
Art. 15 Fusioni tra gestioni separate	
Altura informacióni	
Altre informazioni Art. 16 Beneficiari	0
Art. 17 Non pignorabilità e non sequestrabilità	
Art. 18 Cessione, pegno e vincolo	
Art. 19 Tasse e imposte	
Art. 20 Foro competente	
Art. 21 Legge applicabile al contratto	
CLOSSABIO	0

Condizioni di assicurazione

PAGINA DI PRESENTAZIONE

Gentile Contraente,

in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.

AZB VITARIV EXCLUSIVE è un Prodotto d'investimento assicurativo a Premio unico che investe nella Gestione separata AZB VITARIV e mira a proteggere l'investimento cercando di far crescere in modo tendenzialmente stabile il Capitale investito in base al rendimento realizzato annualmente dalla Gestione separata, con una garanzia di conservazione del Capitale investito riconosciuta al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, ovvero in caso di decesso dell'Assicurato.

Il prodotto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla data di Decorrenza dello stesso, abbiano un'Età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni.

È possibile richiedere il rimborso del capitale (esercitare il diritto di Riscatto) a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla Decorrenza del contratto.

L'importo minimo del Premio unico è pari a 500.000,00 euro mentre l'importo massimo è pari a 3.000.000,00 euro.

Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti che vengono indicati con la lettera in maiuscolo nel testo.

Per chiarimenti o per una consulenza qualificata sulle tue esigenze assicurative e d'investimento assicurativo, puoi sempre contare su un Agente di Allianz S.p.A. o un Consulente finanziario di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Condizioni di assicurazione

Quali sono le prestazioni?

Art. 1. Prestazioni assicurative

AZB VITARIV EXCLUSIVE è un contratto di assicurazione sulla vita rivalutabile: le prestazioni si rivalutano annualmente in base al risultato conseguito dalla Gestione separata AZB VITARIV, secondo quanto indicato all'articolo 14 delle presenti Condizioni di assicurazione.

AZB VITARIV EXCLUSIVE prevede al raggiungimento del 5° anno, 10° anno, 15° anno di contratto e successivamente ogni 5 anni, ovvero in caso di decesso dell'Assicurato, il riconoscimento di una garanzia di conservazione del Capitale investito. Il contratto prevede la sequente tipologia di prestazione:

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari al capitale maturato nella Gestione separata AZB VITARIV al 1° gennaio che precede la data del decesso rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultima misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, con una garanzia di conservazione del Capitale investito.

Il decesso dell'Assicurato è coperto qualunque sia la causa e senza limiti territoriali.

Art. 2. Opzioni di contratto

Opzione da capitale in rendita

Dalla quinta Ricorrenza annuale del contratto il Contraente può chiedere all'Impresa la conversione del valore di Riscatto totale, al netto delle imposte, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita, oppure;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita, oppure;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un secondo soggetto Assicurato (seconda testa), da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

In ogni caso la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
- l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 85 anni di Età computabile.

I coefficienti applicati dall'Impresa per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di Riscatto totale in rendita.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

La richiesta di conversione in rendita deve essere effettuata mediante **richiesta scritta** da formulare presso la rete di vendita dell'Impresa o inviare ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo <u>allianz.spa@pec.allianz.it</u>. Prima della sottoscrizione il Contraente riceverà il Set informativo "Opzione contrattuale di rendita" contenete le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione.

La conversione del valore di Riscatto totale in rendita avverrà solo a seguito di conferma del Contraente, trascorsi almeno sette giorni dalla sottoscrizione della richiesta di conversione in rendita.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3. Rischi esclusi

Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla Decorrenza dello stesso, abbiano un'Età computabile non inferiore a **18 anni** e non superiore a **85 anni**.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa

Art. 4. Denuncia di Sinistro

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di Riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all'Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere presentata presso l'Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell'Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l'invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it.

La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all'Impresa in **originale**, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a <u>copia</u>

Condizioni di assicurazione

<u>fronte-retro di un valido documento di identità</u> di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.

Deve contenere, inoltre, gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto dall'Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie - può essere formulata utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell'Impresa.

In caso di decesso dell'Assicurato, i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i sequenti:

- copia del <u>certificato di morte dell'Assicurato</u>, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità di agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

In caso di Riscatto, totale o parziale, l'Impresa si riserva di richiedere:

 copia del <u>documento attestante l'esistenza in vita dell'Assicurato</u> o autocertificazione, qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente.

Qualora il Contraente (in caso di Riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del <u>Decreto del Giudice Tutelare</u> contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).

Resta inteso che, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Art. 5 Pagamenti dell'Impresa

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto

L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di Riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di minori o incapaci.

Art. 6. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Qualora i Beneficiari non richiedano entro il termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dall'Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 del Codice

Condizioni di assicurazione

civile, da parte dell'Impresa l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Art. 8. Premi

Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, prevede il pagamento di un Premio unico, da versarsi all'atto della sottoscrizione della Proposta, di importo minimo pari a **500.000,00 euro** e massimo pari a **3.000.000,00 euro**.

Il Contraente non ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

Sul Premio unico pagato l'Impresa applica un costo (Caricamento) del 2,00%.

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio. Il Caricamento applicato è riportato nella Proposta e nella Polizza.

Il Capitale investito nella Gestione separata è pari al premio versato al netto del Caricamento.

Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità:

- prodotto commercializzato dagli Agenti di Allianz S.p.A.:
 - o assegno bancario non trasferibile, intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;
 - o bonifico bancario intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l'Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.:
 - o bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
 - o carta di debito/credito;
 - o SDD (Sepa Direct Debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A.;
- prodotto commercializzato dai Consulenti finanziari di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.:
 - o bonifico bancario a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Intermediario di Allianz S.p.A., sul c/c IBAN IT45 P035 8901 6000 1057 0738 100, indicando nella causale del bonifico il numero della proposta. In assenza del numero di proposta, la polizza non potrà essere emessa;
 - o disposizione di bonifico (in caso di Contraente titolare di conto corrente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.).

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

Il premio potrà essere pagato anche mediante reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 9. Conclusione del contratto - Entrata in vigore del contratto

Il Contraente prende atto che **l'Impresa è libera di accettare o meno la Proposta di assicurazione**, secondo le modalità di seguito specificate.

In caso di **accettazione** della Proposta, il contratto si intenderà concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta quale data di Decorrenza, a condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito.

L'Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell'avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia della Polizza.

Il contratto sarà costituito dalla Proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla Polizza.

In caso di **mancata accettazione** della Proposta, l'Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme eventualmente versate.

Art. 10. Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art. 11. Revoca della Proposta

La Proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta all'Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso del premio versato, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.

Condizioni di assicurazione

Art. 12. Recesso dal contratto

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'articolo 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta all'Impresa contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso del premio versato.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'impresa rimborsa al Contraente il premio versato.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

Art. 13. Riscatto

Riscatto totale

Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto a condizione che sia **trascorso almeno 1 anno** dalla Decorrenza del contratto. Il diritto di Riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell'Impresa o inviare ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it.

Il valore di Riscatto totale è pari al capitale maturato nella Gestione separata al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Riscatto (corredata della documentazione di cui all'articolo 4 delle presenti Condizioni di assicurazione), senza alcuna rivalutazione pro-rata temporis tra il suddetto 1° gennaio e la data di richiesta del Riscatto, diminuito di una percentuale o di un importo fisso (costi per Riscatto) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto	Costi per Riscatto
1	3,0%
2	2,0%
3	1,0%
da quattro in poi	50,00 euro

Qualora il Riscatto venga esercitato in un periodo che coincide con il 5°, 10°, 15° anno interamente trascorso dalla Decorrenza del contratto, e successivamente ogni 5 anni, non è applicato alcun **costo** per Riscatto.

Il Riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Riscatto parziale

Il Contraente può esercitare anche il diritto di **Riscatto parziale**, specificando l'ammontare del capitale che intende riscattare. Il valore del Riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro;
- il capitale maturato residuo, a Riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 3.000,00 euro.

A seguito di ogni Riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale maturato residuo che deve intendersi come nuovo capitale maturato nella Gestione separata. Conseguentemente la rivalutazione del capitale al 1° gennaio successivo alla data di richiesta del Riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all'articolo 4 delle presenti Condizioni di assicurazione) sarà calcolata secondo le modalità indicate all'articolo 14 lett. B delle presenti Condizioni di assicurazione, considerando il capitale maturato residuo quale capitale maturato al 1° gennaio precedente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 14. Rivalutazione delle prestazioni

Al Capitale investito nella Gestione separata AZB VITARIV è riconosciuta una rivalutazione annuale sulla base delle condizioni sottoindicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata AZB VITARIV, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al risultato della Gestione separata AZB VITARIV.

A. Misura annua di rivalutazione

L'Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione

Ai fini della rivalutazione del capitale, l'Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 0,8 punti percentuali assoluti.

Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 3%, realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV, come indicato nella seguente tabella:

Rendimento realizzato dalla Gestione separata AZB VITARIV	Rendimento trattenuto
fino a 3,09%	0,80%
da 3,10% a 3,19%	0,81%
da 3,20% a 3,29%	0,82%
ecc.	

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore allo 0,8%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall'Impresa in punti percentuali assoluti pari allo 0,8%.

Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal risultato della Gestione separata, la garanzia di conservazione del Capitale investito nella Gestione separata, pari al premio versato al netto del Caricamento, che viene riconosciuta solamente al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, o in caso di decesso dell'Assicurato.

Per effetto della garanzia di conservazione del capitale, il capitale rivalutato al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, o in caso di decesso dell'Assicurato, non potrà essere inferiore al Premio investito.

B. Modalità di rivalutazione del capitale

Il Capitale investito nella Gestione separata, pari al premio versato al netto del Caricamento, si rivaluta nei termini sequenti:

- al 1° gennaio immediatamente successivo alla Decorrenza del contratto (o alla data di pagamento del premio, se successiva), il Capitale investito nella Gestione separata è incrementato di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di Decorrenza (o di pagamento del premio, se successiva) ed il 1° gennaio immediatamente successivo;
- ad ogni 1° gennaio successivo, al capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.

La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali. Al 5°, 10°, 15° anno di contratto, e successivamente ogni 5 anni, il capitale rivalutato non potrà essere inferiore al Premio investito.

C. Decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato il Capitale investito nella Gestione separata, pari al premio versato al netto del Caricamento, si rivaluta nei termini seguenti:

• il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata in base al punto A. e al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio e la data del decesso.

La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali. Il capitale rivalutato non potrà essere inferiore al Premio investito.

Art. 15. Fusione tra gestioni separate

Ferme le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, l'Impresa, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della Gestione separata, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione della Gestione separata AZB VITARIV con una o più gestioni separate istituite dall'Impresa aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per il Contraente. In tale eventualità, l'Impresa invierà al Contraente una tempestiva comunicazione unitamente al Regolamento della nuova Gestione separata.

L'Impresa si riserva inoltre la facoltà di effettuare gli eventuali ulteriori interventi sulla Gestione separata AZB VITARIV o sulle sue caratteristiche che siano consentiti dalla normativa applicabile.

Condizioni di assicurazione

Altre informazioni

Art. 16. Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, fatto salvo quanto disposto al terzo capoverso del presente articolo.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1921 del Codice civile ed in ogni caso, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che la prestazione, prevista in forma di rendita, sia già in corso di erogazione.

Nei primi tre casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Nell'ultimo caso, tali operazioni non sono ammesse.

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò comporta che le somme dovute al Beneficiario designato a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo, ferme ed impregiudicate le regole di cui all'articolo 1412, comma 2 del Codice civile applicabile in caso di premorienza del Beneficiario designato.

Art. 17. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice civile le somme dovute dall'Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del Codice civile).

Art. 18. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione sulla Polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 19. Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 20. Foro competente

Per le controversie relative al contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 21. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Condizioni di assicurazione

GLOSSARIO

I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il sequente significato.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso.

Capitale investito

Capitale versato, al netto del Caricamento, investito nella Gestione separata. Eventuali riscatti parziali diminuiscono l'importo del Capitale investito.

Caricamento

Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa. Può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario.

Contratto con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione separata o agli utili di un conto gestione.

Contratto rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni si rivalutano in base al risultato conseguito da una Gestione separata.

Decorrenza

Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella Proposta di assicurazione e nella Polizza.

Età computabile

Età determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui risultato si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati.

Impresa

Allianz S.p.A., società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Polizza

Documento cartaceo che disciplina e prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio investito

Premio unico versato, al netto del Caricamento, investito nella Gestione separata. Eventuali riscatti parziali diminuiscono l'importo del Premio investito.

Prodotto d'investimento assicurativo

Prodotto assicurativo che ha un capitale a scadenza o un valore di riscatto esposto – in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto – all'andamento del mercato finanziario. Vi rientra il Contratto rivalutabile (ramo I), il contratto unit e index linked (ramo III), il contratto di capitalizzazione (ramo V) e il contratto multiramo.



Condizioni di assicurazione

Proposta

Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

Riscatto

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione totale o parziale del capitale maturato nella Gestione separata AZB VITARIV.

Ricorrenza annuale del contratto

Giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla data di Decorrenza del contratto.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (vita o decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.